



# TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE	
VERBALE DI UDIENZA	
Il giorno 27 gennaio 2022, innanzi al Giudice dell'Esecuzione	
dott.ssa Laura Di Bernardi, viene chiamato il procedimento R.G. Es.	
n. 30 dell'anno 2017.	
Si dà atto che la presente udienza viene celebrata in modalità carto-	
lare.	
IL GIUDICE	
Viste le note di trattazione scritta;	
considerato che non sono state proposte opposizioni agli atti esecu-	
tivi;	
ritenuto opportuno disporre la <b>vendita sincrona pura</b> per tutta la	
durata del periodo emergenziale al fine di contenere la diffusione del	
COVID-19 dei beni immobili sotto indicati, con delega delle opera-	
zioni ex art. 591 bis c.p.c.;	
ritenuto che all'esito del periodo emergenziale – di cui non è	
allo stato preventivabile la durata - le vendite torneranno a svolgersi	
secondo il modello di <b>sincrona mista</b> , previa comunicazione da	
parte del G.e.;	
DISPONE	
la delega delle operazioni di vendita del compendio pignorato quan-	- 8
to ai lotti meglio indicati nella perizia depositata in data 18 dicembre	ARIE.it
2020 e debitamente inviata a tutte le parti costituite e al debitore;	





DELEGA	
per le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	
9, 10, 11, 13 c.p.c. l'Avv. Fabio Maggiore;	
DISPONE	
he il professionista delegato si avvalga della società Aste Giudiziarie	
Inlinea S.p.A., quale gestore della vendita telematica, società iscritta	
nel registro di cui agli artt. 3 ss. D.M. 32/2015 con il sito internet	
www.astetelematiche.it PDG d'iscrizione n. 1 del 01/08/2017 di cui	
l'autorizzazione all'art. 2 lett. b) D.M. 32/2015.	
ASSEGNA	
al professionista Delegato la somma di euro € 750,00 quale anticipo	
sul compenso da corrispondersi al Delegato da parte del creditore	
procedente o surrogante a titolo di anticipazioni, entro 60 giorni	
dalla comunicazione del presente provvedimento;	
DISPONE	
che in caso di mancata vendita entro 24 mesi da oggi, nonostante	
l'espletamento di cinque successive tornate di vendite sincrone mi-	
ste a prezzo progressivamente ribassato, il fascicolo venga comun-	
que rimesso a questo giudice affinché decida sul prosieguo della	
procedura, anche in ordine all'eventuale dimezzamento del prezzo ai	
sensi dell'art. 591, 2° co., primo periodo, cpc;	
FISSA INNANZI AL DELEGATO	
la vendita - secondo le modalità in epigrafe indicate - dei lotti meglio	
descritti nella perizia sopraindicata;	



## STABILISCE CHE IL DELEGATO PROVVEDA

- a depositare nel fascicolo d'ufficio la dichiarazione del gestore di cui all'art. 10, comma 2, D.M. 32/2015 (dichiarazione di non incompatibilità del gestore della vendita telematica) pri
  - ma di procedere alla fissazione delle vendite;
- 2. a redigere l'avviso di vendita completo delle condizioni generali di vendita immobiliare, utilizzando il modello reperibile sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese o presso il gestore della vendita telematica; ad indicare, nel medesimo avviso, i soggetti che possono partecipare alle operazioni di vendita; ad indicare nell'avviso di vendita la possibilità del ricorso al pagamento rateale del prezzo, specificando il numero di rate e le relative scadenze (purché entro i 12 mesi dall'aggiudicazione), qualora ricorrano giustificati motivi che lo inducano a ritenere opportuna la **rateizzazione del versamento** del prezzo (ex art. 569 co. 3 penultimo periodo c.p.c. es. prezzo base di rilevante entità o altre circostanze che suggeriscano il ricorso alla predetta rateizzazione);
- 3. ad emettere il **primo avviso di vendita** e a depositarlo contestualmente nel fascicolo telematico della procedura esecutiva improrogabilmente **entro 45 giorni dal conferimento** dell'incarico o entro 45 giorni dalla data di fruttuosa attuazione dell'ordine di liberazione; ad emettere i successivi avvisi di vendita in modo tale che tra l'eventuale esito infruttuoso dell'asta e l'emissione del nuovo avviso di





	vendita decorra <b>un termine non superiore a giorni 45</b>	
	(termine derogabile solo nel caso in cui, tra il prece-	
	dente esperimento di vendita e il successivo, il giudi-	
70	ce abbia emesso nel corso del procedimento l'ordine	
	di liberazione dell'immobile, con la conseguenza,	
	che in questa ipotesi, il delegato dovrà emettere il	
	successivo avviso di vendita entro 45 giorni dalla da-	
	ta di fruttuosa attuazione dell'ordine di liberazione) ;	
	ad inserire, per ciascun lotto posto in vendita, i dati prescritti	
	unitamente agli allegati richiesti sul Portale delle vendite	
	pubbliche (anche avvalendosi della collaborazione del gestore	
	incaricato della vendita telematica);	
4.	a fissare la data dei singoli esprimenti di vendita in modo tale	
	che tra la data di emissione dell'avviso di vendita e il termine	
	per il deposito delle relative offerte decorra un termine non	
	inferiore a giorni 100 e non superiore a giorni 120;	
5.	a disporre la pubblicità della presente delega con	
	l'oscuramento dei dati sensibili, della perizia di stima ( da	
	pubblicare nella versione redatta con l'oscuramento dei dati	
	sensibili), delle planimetrie e delle fotografie del compendio	
	immobiliare almeno 50 giorni prima della data di ciascun	
	esperimento di vendita; <u>la procedura di pubblicazione sul</u>	- Si
	Portale delle Vendite Pubbliche e la trasmissione degli allega-	ARIE.it
	ti alle società che gestiscono la pubblicità sui siti specializzati	
	dovranno essere avviate dal delegato 60 giorni prima della	



0.02	
data di ciascun esperimento di vendita;	
6. a fissare la data della vendita con incanto ai sensi dell'art 576	
c.p.c. a distanza di 15 giorni (dalla prima vendita) solo quan-	
do ritiene che la vendita con tale modalità possa avere luogo	
ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene,	
determinato a norma dell'art. 568;	
7. a invitare i creditori e gli offerenti a partecipare per la delibe-	
razione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;	
8. a fissare il termine per il deposito telematico (e analogico do-	
po la ripresa delle modalità di vendita sincrona mista) delle	
domande di partecipazione entro le ore 17 del giorno prece-	
dente a quello dell'asta e, per le offerte telematiche, ad ese-	
guire il bonifico relativo alla cauzione in tempo utile affinché	
la stessa risulti accreditata sul conto corrente intestato alla	
procedura;	
9. a redigere il verbale relativo alle suddette operazioni;	
10.a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583	
c.p.c.;	
11. alle operazioni di vendita secondo le modalità stabilite nelle	
Disposizioni generali di vendita fissate dal Tribunale di Ter-	
mini Imerese, sezione esecuzioni e fallimenti previste per le	
gare telematiche sincrone pure e reperibili sul sito Internet	8
del Tribunale o presso il gestore della vendita telematica;	ARIE.it
12. a valutare, esclusivamente in caso di mancate offerte ovvero	
di mancato raggiungimento del prezzo base stabilito per	
A OTE -	





l'esperimento di vendita in corso, la domanda di assegnazio-	
ne ex art. 589 e ss. c.p.c. adottando i relativi provvedimenti;	
13. ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte	
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508	
GIUC.p.c.;ARIE.it	
14. ad autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta, laddove	
previsto nell'ordinanza di vendita, al pagamento del saldo	
prezzo in forma rateale e all'immissione nel possesso, previa	
verifica della fideiussione depositata, a norma dell'art. 574	
c.p.c.	
15. all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e	
voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché alla	
cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di	
competenza di questo giudice.	
DISPONE ALTRESI' quanto segue:	
a) Il fascicolo per le operazioni di vendita sarà consultabile tra-	
mite il PCT ovvero la documentazione in esso depositata sarà	
messa a disposizione del Delegato a cura del perito estimato-	
re, del creditore procedente e dei creditori intervenuti;	
b) il Delegato, presa visione del fascicolo, provvederà a verificare	
nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indi-	8
cato nel pignoramento e quello risultante dagli atti,	ARIE.it
l'adempimento degli incombenti ex art. 498 e art. 599 c.p.c.,	
nonché il contenuto della documentazione ovvero del certifi-	
A OTE	



cato notarile ex art. 567 c.p.c.; segnalare tempestivamente
eventuali vizi ed irregolarità della notifica del pignoramento e
del provvedimento di convocazione per l'udienza ex art. 569
C.p.c.; p <mark>rima di pr</mark> ocedere alle operazioni di vendita di cia-
scun lotto, nel caso di procedura ultraventennale, il Delegato
inviterà i creditori a documentare la tempestiva rinnovazione
della trascrizione del pignoramento, verificandone la corret-
tezza sia dal punto di vista oggettivo (esatta identificazione
catastale) che soggettivo (anche ai sensi dell'art. 2668 bis c. 6
c.c.). In mancanza di riscontro, e appurata la mancata tempe-
stiva rinnovazione, il Delegato interromperà le operazioni di
vendita e rimetterà gli atti al G.Es. per gli opportuni provve-
dimenti;
c) le offerte e lo svolgimento delle aste è stabilito con modalità
in epigrafe indicate. Le offerte dovranno essere conformi a
quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt.12 e segg. e
depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale
Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del
Ministero della Giustizia, e alle Disposizioni Generali stabilite
dal Tribunale e allegate all'avviso di vendita;
d) la perizia estimativa unitamente agli allegati sarà visibile nel-
la scheda del lotto di vendita pubblicato sul Portale delle
Vendite Pubbliche; GUDZAREIT
e) la cauzione necessaria per partecipare alla vendita telematica
versata dall'offerente, nonché il saldo prezzo, le rate del saldo





prezzo e le spese conseguenti al trasferimento versati
dall'aggiudicatario saranno accreditati mediante bonifico
bancario su apposito conto corrente bancario avente la con-
Sultazione on line, intestato alla procedura esecutiva con
mandato ad operare al Custode/Delegato stesso (la cui aper-
tura è stata già disposta con il provvedimento di nomina del
custode giudiziario), uno per ogni procedura delegata, alle
condizioni previste in favore di questo ufficio giudiziario
presso la filiale Unicredit di Termini Imerese, sita in via Fal-
cone e Borsellino n. 87;
f) le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione
per la vendita saranno aperte ed esaminate (unitamente a
quelle analogiche dopo la ripresa delle modalità di vendita
sincrona mista) esclusivamente il giorno fissato per l'asta te-
nuta dal Delegato presso la Sala Aste Telematiche (SAT) sita
in Termini Imerese, alla via Falcone e Borsellino n. 85, ed alla
presenza degli offerenti on line e di quelli comparsi perso-
nalmente o per delega avanti il Delegato alla Vendita;
g) saranno dichiarate inammissibili: le offerte criptate (e analo-
giche dopo la ripresa delle modalità di vendita sincrona mi-
sta) depositate oltre il termine sopra stabilito al precedente
punto 8); le offerte inferiori al valore dell'immobile come so-
pra determinato dal G.E. salvo quanto al punto sub h); le of-
ferte criptate e analogiche non accompagnate da cauzione
prestata con le modalità stabilite nelle Disposizioni Generali





e/o laddove prevista, il mancato deposito della fideiussione
secondo le modalità stabilite nelle disposizioni generali di
vendita;
h) qualora sia presentata un'unica offerta criptata (e/o analogi-
ca) pari o superiore al valore dell'immobile come sopra de-
terminato da questo giudice, la stessa sarà senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quar-
to, il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che
non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo supe-
riore con una nuova vendita e che non siano state presentate
istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. al prezzo
base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presenta-
ta; i) qualora siano presentate più offerte criptate (e/o analogiche),
il Delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti ad una gara
sull'offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore
offerta, il Delegato deve tenere conto dell'entità del prezzo,
delle cauzioni prestate, delle forme e dei modi e dei tempi del
pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato
nell'offerta stessa. Nel caso in cui sia stato determinante per
l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pa-
gamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare
il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza. Nel caso
in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e alle



medesime condizioni e, per mancanza di adesioni, non si fac-
cia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente
che per primo avrà depositato l'offerta.
j) Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma
dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo risultante dalla gara svolta tra i
vari offerenti ovvero nell'unica offerta presentata è inferiore
al "prezzo base" dell'immobile stabilito a norma dell'art. 573,
2° co., cpc, il Delegato non fa luogo all'aggiudicazione e pro-
cede all'assegnazione;
k) dopo la vendita gli importi depositati dagli offerenti a titolo di
cauzione saranno, se bonificati, riaccreditati tempestivamen-
te ovvero restituiti dal Delegato, previa ricevuta, gli assegni
circolari a coloro che non siano aggiudicatari;
l) qualora in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att.
cod. proc. civ. sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo
stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore
procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti
che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 cod. proc.
civ., consenso che deve essere manifestato in modo espresso
non oltre il momento dell'inizio della vendita e non prima
dell'apertura delle offerte criptate (e analogiche) al fine
dell'identificazione dell'offerente. Il Delegato è, altresì, auto-
rizzato a sospendere la vendita solo previo provvedimento in
tal senso emesso da questo giudice e a non celebrare la vendi-



ta quando il creditore procedente e i creditori intervenuti ab-



	biano espressamente rinunciato all'espropriazione con atto
	scritto previamente depositato in cancelleria;
	m) nel caso di infruttuoso esperimento della prima vendita, e ove
	non perv <mark>engano ist</mark> anze di assegnazione, il Delegato provve-
(	derà a fissare la seconda vendita allo stesso prezzo base pre-
	visto per la vendita precedente (il delegato, in veste di custo-
	de, provvederà a dare immediata attuazione all'ordine di libe-
	razione eventualmente emesso dal giudice nel corso del pro-
	cedimento - il custode si asterrà dall'attuare l'ordine di libe-
	razione se il pignoramento ha ad oggetto una sola quota del
	bene o se, pur avendo ad oggetto l'intero bene, riguardi un
	cespite ricadente in comunione legale tra due coniugi dei
	quali solo uno rivesta la qualifica di debitore esecutato - ,
	emesso con separato provvedimento);
	n) nel caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita, e
	ove non pervengano istanze di assegnazione, il Delegato
	provvederà a fissare una terza vendita a prezzo base inferiore
	del 25% rispetto a quello precedente;
	o) nel caso di infruttuoso esperimento delle prime tre vendite, il
	Delegato provvederà a fissare una quarta vendita con un suc-
	cessivo ribasso del 25%, senza previa consultazione dei credi-
	tori e senza rimettere gli atti al g.e., salvo che non ritenga che
	la diserzione dipenda da cause rimovibili mediante provve-
	dimento del g.e. (comportamenti ostruzionistici
	dell'occupante, inappetibilità del cespite);





0.01	in the state of th
p) nel caso di infruttuoso esperimento delle prime quattro ven-	
dite, il Delegato provvederà a fissare una quinta vendita con	
un ribasso del 40% rispetto al prezzo della vendita preceden-	
te, senza consultazione dei creditori né del g.e.;	
q) se la quinta vendita fissata dovesse andare deserta, il Delega-	
to, salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 591 c.p.c,	
provvederà alla trasmissione degli atti al giudice	
dell'esecuzione;	
r) qualora all'esito degli esperiti tentativi di vendita, il prezzo	
residuo posto a base d'asta risulti pari o inferiore ad €	
15.000,00, nel caso in cui il compendio pignorato sia compo-	
sto da un unico bene, o ad € 20.000,00, nel caso in cui il	
compendio pignorato sia composto da due o più beni, il Dele-	
gato rimetterà gli atti al g.e. per l'eventuale adozione del	
provvedimento di chiusura anticipata del procedimento per	
infruttuosità, secondo quanto disposto dall'art. 164bis disp.	
att. c.p.c.; in particolare, in tal caso, il Delegato depositerà	
apposita relazione, non oltre 60 gg dall'ultimo tentativo di	
vendita, con il seguente contenuto:	
1. durata della delega;	
2. descrizione sintetica del compendio, evidenziandone le	
caratteristiche che ne hanno determinato	- 8:
l'inappetibilità; GIUDIZI	ARIE.it
3. spese sostenute e compensi liquidati e da liquidare nei	
confronti del professionista sia per l'attività di custo-	



dia, che per l'attività di delega;	
4. la somma liquidata dal giudice all'esperto stimatore;	
5. ammontare dei crediti per cui si procede (previa acqui-	
si <mark>zio</mark> ne di nota aggiornata del credito per spese, capita-	
le ed interessi, con le eventuali cause di prelazione ai	
fini di un ipotetico riparto);	
6. numero di vendite esperite;	
7. prezzo ultimo di vendita e prezzo iniziale di vendita;	
8. presenza di eventuali soggetti interessati ed effettua-	
zione di visite;	
9. stato di occupazione del bene;	
s) Qualora, però, il valore di stima dell'intero compendio pigno-	
ratizio (anche se costituito da due o più beni) risulti sin	
dall'origine non particolarmente elevato (ad esempio un	
compendio di € 30.000 che, a seguito di due soli ribassi, sia	
sceso al di sotto delle soglie suindicate, ma che, ciononostan-	
te, non sia ancora idoneo a determinare l'infruttuosità della	
procedura, in quanto l'ammontare delle spese di procedura	
fino a quel momento maturate sia tale da garantire residui	
margini di soddisfacimento delle pretese creditorie), il dele-	
gato, una volta raggiunte le soglie di cui sopra (15.000,00 o	
20.000,00), dovrà rimettere gli atti al g.e., unitamente alla	- 8
relazione di cui sopra, solo quando i costi complessivi della	ARIE.it
procedura esecutiva maturati fino a quel momento (inclusa la	
liquidazione dell'esperto stimatore) non consentano più di	



conseguire alcun soddisfacimento delle pretese creditorie, altrimenti dovrà proseguire con i ribassi secondo le modalità precedentemente indicate;

ove invece sia stata già venduta parte del compendio pignorato e il residuo prezzo da porre a base d'asta per le successive vendite della restante parte del suddetto compendio sia pari o inferiore ad € 10.000,00, il Delegato interpellerà i creditori al fine di verificare l'interesse degli stessi alla prosecuzione delle operazioni di vendita; e, all'esito, rimetterà gli atti al g.e. con apposita ed analitica relazione dal contenuto analogo a quello sopra indicato (specificando altresì il prezzo di aggiudicazione dei beni venduti), al fine di permettere al giudice l'adozione dei provvedimenti opportuni;

Il Delegato si atterrà, nello svolgimento dell'incarico, alle <u>Disposizioni Generali delle espropriazioni immobiliari fissate dal Tribunale di Termini Imerese</u>, sezione esecuzioni e fallimenti. Nel caso non vengano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, il Giudice dell'Esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita, salvo che il Delegato non dimostri che il mancato rispetto non sia dipeso da causa a lui imputabile.

# CALENDARIO E MODALITA' DI VISITA DELL'IMMOBILE





Il Delegato, in veste di custode, qualora l'immobile risulti occupato
da debitore e dai suoi familiari, procederà ad effettuare le visite con-
cordando uno specifico calendario con l'esecutato.
La programmaz <mark>ione dei gi</mark> orni da destinare alle visite è rimessa agli
accordi intercorsi tra il debitore e il custode, purché non venga osta-
colato il diritto di visita e/o non venga garantita una congrua dispo-
nibilità da parte del debitore.
Al fine di contemperare il diritto di visita dei potenziali acquirenti
con quello del debitore e del suo nucleo familiare, è fatto divieto di
effettuare visite nel corso della domenica e in occasione delle festivi-
tà previste dal calendario.
E' altresì opportuno che il custode organizzi le visite nel corso delle
seguenti fasce orarie: ore 9.00-13.00; ore 15.30-20.00.
Il custode, ove possibile, è tenuto ad avvisare il debitore prima di ef-
fettuare le visite programmate.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA
Per gli adempimenti successivi alla vendita, il Delegato si atterrà alle
istruzioni contenute nell'apposito capitolo delle <u>Disposizioni genera-</u>
<u>li delle espropriazioni immobiliari</u> e, in ogni caso, alle seguenti indi-
cazioni:
A. Per le sole attività successive alla vendita e, comunque, relati-
ve esclusivamente alla predisposizione del decreto di trasfe-
rimento, il Delegato potrà avvalersi sotto la propria respon-
sabilità di un Ausiliario.
A CITE



в. Formata copia del verbale telematico di aggiudicazione, il De-
legato e/o l'ausiliario dallo stesso nominato come indicato al
precedente punto A), se tali informazioni non risultino già dal
verbale di aggiudicazione, provvederà ad informarsi presso
l'aggiudicatario in ordine al regime patrimoniale della fami-
glia, se coniugato o unito civilmente ai sensi della l. 76/2016,
alla sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fi-
scali e alle modalità di pagamento del prezzo.
c. Comunicherà, quindi, all'aggiudicatario a mezzo raccoman-
data o posta elettronica certificata, entro 15 giorni
dall'aggiudicazione, l'importo del saldo prezzo e delle spese
conseguenti al trasferimento (il cui ammontare sarà già stato
determinato forfettariamente, e salvo conguaglio, in sede di
avviso di vendita), il termine finale di tale versamento e le
coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla proce-
dura esecutiva, da utilizzare per il pagamento, ove previsto,
anche in forma rateale. In presenza di un creditore fondiario,
qualora l'aggiudicatario o l'assegnatario non intendano avva-
lersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamen-
to prevista dall'art. 41, comma 5, T.U.B., il Delegato e/o
l'ausiliario dallo stesso nominato come indicato al precedente
punto A), specificherà all'aggiudicatario, con la medesima
comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata o posta
elettronica certificata, che l'importo da versare per il saldo
prezzo e per le spese conseguenti al trasferimento, dovrà es-





	sere accreditato nella misura dell' 80% in favore del creditore
	fondiario (compatibilmente con le risultanze della precisa-
	zione del credito) nel termine di 60 giorni
	dall'aggiudicazione, mentre il restante 20% sarà versato sul
	conto corrente della procedura a garanzia della copertura del-
	le spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comu-
	nicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti
	correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali ef-
	fettuare i suddetti versamenti. <u>In ogni caso, prima di provve-</u>
	dere, il Delegato dovrà chiedere al creditore fondiario di do-
	cumentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'i-
	stanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ot-
	tenuto un provvedimento favorevole dagli organi della proce-
	dura (anche se non definitivo);
D.	Nel contempo aggiornerà le visure in atti per verificare
	l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni successive al
	pignoramento, verificando altresì la natura delle iscrizioni
	ipotecarie (se in bollo o senza bollo) ed il loro oggetto: in par-
	ticolare, se esse riguardino solo l'immobile pignorato o un
	compendio più ampio.
E.	Il Delegato provvederà, altresì, ad acquisire la documentazio-
	ne attestante l'avvenuto versamento del saldo prezzo e degli
	oneri dovuti, verificando presso la banca l'effettivo accredito
	dell'importo; quindi, entro 45 giorni dal pagamento, sulla ba-
	se della documentazione acquisita e delle visure aggiornate,





redigerà la bozza del decreto di trasferimento ( <u>in formato</u>	
word o .rtf) e la depositerà telematicamente per sottoporla al-	
la firma del Giudice, unitamente, se richiesto dalla legge, al	
Certificat <mark>o di destin</mark> azione urbanistica dell'immobile quale ri-	
sultante dal fascicolo processuale.	
F. In caso di mancato versamento del saldo prezzo e/o anche di	
una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine e/o	
delle spese e oneri di trasferimento dovrà darne tempestivo	
avviso al G.E. per i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi e	
per gli effetti dell'art. 587 c.p.c	
G. A seguito della firma del decreto di trasferimento da parte del	
giudice e dell'attribuzione allo stesso del numero di cronolo-	
gico e del numero di repertorio, Il Delegato provvederà ad ef-	
fettuare presso la banca ove è aperto il conto corrente della	
Procedura il pagamento dei modelli F23 delle imposte e tasse	
dovute dall'aggiudicatario.	
н. Il Delegato e/o l'ausiliario da lui nominato come indicato al	
precedente punto A), provvederà agli adempimenti relativi al-	
la registrazione e alla trascrizione nei Registri Immobiliari,	
nonché alla voltura catastale.	
Il Delegato ovvero il suo ausiliario invierà all'aggiudicatario a mezzo	
raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata la copia del de-	9
creto di trasferimento.	ARIE.it
I. Il Delegato ovvero il suo ausiliario provvederà altresì alle	
formalità necessarie (ivi compreso il versamento) per la can-	
A OTE	





•		1 .	•	11
1.	gravam	dei	azione	cell
	Siavani	ucı	azione	CCI

- J. Il Delegato è autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura, prima dell'approvazione del progetto di distribuzione, per compiere le seguenti operazioni: disporre la restituzione delle somme accreditate a titolo di cauzione a coloro non aggiudicatari, pagare le imposte per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie mediante la presentazione dei relativi modelli F23 debitamente compilati e sottoscritti. Tutti i pagamenti diversi da quelli suindicati, possono essere disposti solamente sulla base del progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione. In proposito, verrà fornito alla banca una copia firmata digitalmente dal G.E. dell'intero progetto di distribuzione, nel quale compariranno quindi gli importi dovuti ai singoli creditori, il loro IBAN, il loro nome e cognome e/o denominazione.
- R. Nel caso in cui per il pagamento del corrispettivo l'aggiudicatario abbia ottenuto un finanziamento tramite mutuo bancario, il Delegato, nel caso in cui non si avvalga del servizio reso dagli ausiliari, dovrà prendere contatto con l'Istituto di credito erogante e con il notaio per l'iscrizione dell'ipoteca sul bene. In tal caso, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall'istituto di credito mutuante a mezzo asse-





gno circolare intestato alla procedura o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura. L'istituto di credito dovrà anche consegnare al Delegato il contratto di finanziamento in copia conforme e l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il Delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il Delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €\*\*\*\*\* da parte di \*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep. \*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c.,, è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota; in particolare l'ipoteca, da qualificarsi di primo grado immediatamente successivo a tutte le formalità pregiudizievoli delle quali con il presente si ordina la cancellazione, dovrà essere iscritta immediatamente dopo - con





0.02	
numero di formalità immediatamente successivo - la tra-	
scrizione del decreto di trasferimento. In caso di revoca	
dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite di-	
rettamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura".	
L. Se per la redazione del progetto di distribuzione sia stato no-	
minato persona diversa dal Delegato, quest'ultimo comuni-	
cherà al consulente per la formazione del progetto di distri-	
buzione l'importo degli oneri per la cancellazione dei gravami	
e consegnerà la lista di tutti i movimenti bancari dall'apertura	
del conto corrente intestato alla procedura fino al pagamento	
dei modelli F23.	
FORMAZIONE E REDAZIONE DEL PROGETTO DI DI-	
STRIBUZIONE  Il professionista Delegato come sopra provvederà altresì alla forma-	
zione e redazione del progetto di riparto di cui al 591 <i>bis</i> , n. 12), c.p.c.	
e si atterrà, nell'esecuzione dell'incarico, alle istruzioni contenute	
nell'apposito capitolo delle Disposizioni Generali delle espropriazio-	
ni immobiliari, nonché alle norme generali per la formazione e reda-	
zione del progetto di distribuzione e, in ogni caso, alle seguenti indi-	
cazioni:	
Il professionista inviterà tempestivamente mediante posta	ARIE.it
elettronica certificata il creditore procedente e i creditori in-	
tervenuti a inviare allo stesso a mezzo PEC le note di precisa-	



	zione del credito con indicate le necessarie coordinate banca-
	rie, precisando che il conto corrente su cui dovranno essere
	bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente al
	Creditore, con esclusione dei difensori o di terzi.
(	• Il professionista predisporrà il progetto di distribuzione nel
	termine di 90 giorni dall'emissione del decreto di trasferi-
	mento.
	• Il professionista fisserà davanti a sé l'udienza per
	l'approvazione del progetto di distribuzione, da celebrarsi nel
	termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente termine,
	assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima della
	suddetta udienza per l'eventuale formulazione di osservazioni
	da trasmettere via pec al Delegato (cfr. Cass. 2044/2017).
	• Il professionista trasmetterà alla can <mark>ce</mark> lleria, nel termine di
	90 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento, il pro-
	getto di distribuzione e il provvedimento di fissazione udien-
	za (che saranno notificati alle parti a cura della cancelleria).
	• Il professionista procederà all'approvazione del progetto di
	distribuzione nel caso di mancata proposizione di osservazio-
	ni e trasmetterà via pec alla cancelleria il relativo verbale di
	udienza per la sua sottoscrizione da parte del giudice
	dell'esecuzione.
	Il professionista, nel caso in cui vengano proposte osserva-
	zioni, trasmetterà alla cancelleria il verbale di udienza e le os-
	servazioni formulate al progetto di distribuzione, al fine di
/	CTC



rimettere al giudice dell'esecuzione la risoluzione delle con-
troversie insorte.
• L'attività di esecuzione dei pagamenti in adempimento del
progetto di distribuzione autorizzato dal G.E., deve invece es-
sere condotta esclusivamente dal Delegato mediante la banca
titolare del conto corrente intestato alla procedura.
• Inviterà inoltre i creditori che intendano far valere un privile-
gio con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi
dell'art. 2776 c. 2 e c. 3 cod. civ., a documentare l'esito infrut-
tuoso della esecuzione mobiliare, avvisandoli che, in mancan-
za, il credito sarà considerato chirografario; il Delegato invie-
rà analogo invito a mezzo posta elettronica certificata ai cre-
ditori intervenuti ma non comparsi all'udienza.
• Tra le spese in prededuzione il professionista considererà il
proprio compenso, quello dell'ausiliario eventualmente no-
minato, quello del Delegato e del custode giudiziario e degli
altri ausiliari del giudice; gli oneri relativi alla cancellazione
dei pignoramenti e delle ipoteche posti a carico della proce-
dura.
• Il Delegato, in prossimità dell'udienza fissata per l'esame del
progetto di distribuzione, richiederà, alla Banca ove è deposi-
tato il ricavato della vendita sincrona mista, l'estratto conto
comprensivo degli interessi maturandi sino alla data
dell'udienza e delle eventuali spese di chiusura del conto. Do-
cumentazione che il professionista dovrà depositare a PCT
 OTE





quale allegato del	progetto di	distribuzione
quaie anegato dei	progetto ur	distribuzione.

Dopo che il G.E. avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti, il Delegato provvederà, decorsi 20 giorni dall'udienza di approvazione del progetto, al pagamento delle singole quote, depositando, quindi, nella cancelleria del G.E., copia della dichiarazione attestante la completa distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

## ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Il Delegato si occuperà dell'intera gestione della pubblicità legale e commerciale, invitando il creditore a versare, **sin dalla prima asta**, direttamente ai gestori della pubblicità commerciale (Astegiudiziarie.it, Immobiliare.it e Asteannunci.it e i relativi servizi correlati) gli importi necessari alla celebrazione dei singoli esperimenti di vendita e alla gestione della vendita telematica (corrispettivo per i servizi offerti dal gestore della vendita telematica).

Per quel che concerne la **pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche**, obbligatoria per tutti gli avvisi di vendita emessi dal 20.02.2018, è posto a carico del creditore procedente, o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, l'onere di provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 previsto dall'art. 18 *bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per ciascun lotto posto in vendita (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/pagamento importo fisso PdV v2.pdf - per maggiori informazioni circa le





	modalità di pagamento del contributo si consiglia di consultare il
	link sopraindicato) <u>e di trasmettere al Delegato, per ogni singolo lot-</u>
	to, le ricevute di pagamento rilasciate dal sistema (- documenti in-
	dispensabili aff <mark>inché il De</mark> legato possa procedere alla pubblicazione
(	dell'avviso di vendita sul Portale- si segnala in particolare la necessi-
	tà di produrre il file in formato .xml <u>), almeno 70 gg prima della data</u>
	prevista per ciascun esperimento di vendita fissato dal Delegato.
	A tal fine, il Delegato dovrà comunicare via pec, al credito-
	re procedente e ai creditori muniti di titolo esecutivo,
	l'avviso di vendita lo stesso giorno del suo confezionamen-
	to. Inoltre, il Delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente
	(già versato in precedenza), non dovrà effettuare il pagamento so-
	praindicato, ma dovrà attenersi scrupolosamente solo
	all'inserimento all'interno del Portale delle Vendite Pubbliche della
	ricevuta del pagamento già effettuato da parte dei creditori, impie-
	gando il fondo spese già esistente per l'effettuazione della pubblicità
	commerciale.
	Qualora il Delegato non riceva la ricevuta di pagamento
	entro il termine di 70 gg sopra indicato, questi dovrà tra-
	smettere immediatamente il fascicolo al giudice
	dell'esecuzione.
	Il Delegato potrà procedere alla pubblicazione, in assenza di paga-
	mento del contributo, solo nell'ipotesi in cui tutti i creditori costitui-
	ti risultino ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
	con conseguente prenotazione a debito di tale contributo ai sensi





dell'art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si segnala che le conseguenze dell'omessa consegna della ricevuta di pagamento del contributo unificato entro il termine di 70 gg prima di ciascun vendita e della connessa mancata pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita entro il termine di 50 gg prima di ciascuna vendita graveranno sui creditori, comportando <u>l'estinzione della procedura esecutiva</u> (cfr. art. 631-bis c.p.c. "Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma..."; 161-quater disp. att. c.p.c., "....Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contribuito della pubblicazione previsto dall'art. 18bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115").

## Forme di pubblicità obbligatoria

Il Delegato provvederà, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., a pubblicare l'avviso di vendita, la relazione di consulenza tecnica epurata dei dati sensibili, completa di planimetrie e fotografie del compendio immobiliare pignorato, **almeno 50 giorni** prima della data di ciascun esperimento di vendita (<u>la procedura di pubblicazione sul Portale</u> delle Vendite Pubbliche e la trasmissione degli allegati alle società





	che gestiscono la pubblicità sui siti specializzati dovranno essere av-
	viate dal delegato 60 giorni prima della data di ciascun esperimento
	di vendita):
	a) sul Portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c. 1 c.p.c.;
(	b) sul sito internet Astegiudiziarie.it;
	c) sul sito internet Immobiliare.it;
	d) sul sito Asteannunci.it e i portali collegati al servizio Aste.click
	offerto dal Gruppo Edicom;
	Dispone che in concomitanza con la pubblicazione dell'inserzione
	sui siti Internet indicati il Delegato, anche avvalendosi di un proprio
	collaboratore, affigga un cartello "VENDESI" presso il portone di in-
	gresso dell'immobile.
	Forme di pubblicità facoltativa
	Dispone che, nell'ipotesi in cui la vendita abb <mark>ia</mark> ad oggetto uno o più
	beni di particolare pregio (ad es. strutture ricettive, beni di interesso
	storico-artistico, etc.), il Delegato provveda a segnalare tale circo-
	stanza al giudice dell'esecuzione, al fine di valutare l'opportunità,
	previa audizione del creditore, di pubblicare con le medesime moda-
	lità sopraindicate anche l'avviso di vendita, la relazione di consulen-
	za tecnica epurata dei dati sensibili, completa di planimetrie e foto-
	grafie del compendio immobiliare pignorato:
	a) sui portali astetribunali24.com, milanofinanza.it e
	italiaoggi.it collegati al servizio Aste.click offerto
	dal Gruppo Edicom.





	Dispone che, nell'ipotesi in cui il creditore procedente o uno dei cre-	
	ditori intervenuti muniti di titolo esecutivo ne facciano espressa ri-	
	chiesta all'udienza ex art. 569 c.p.c. o nel corso dello svolgimento	
	delle operazion <mark>i d</mark> i delega, il Delegato provveda, ai sensi del novella-	
(	to art. 490 c.p.c. ad effettuare la pubblicità della vendita con le me-	
	desime modalità sopra indicate, pubblicando l'estratto dell'avviso di	
	vendita sul:	
	b) quotidiano La Repubblica ed. di Palermo o sul	
	Giornale di Sicilia edizione provincia di Palermo o	
	sul Quotidiano di Sicilia (rimettendo la scelta al	
	creditore procedente);	
	Dispone che, nell'ipotesi in cui i beni oggetto di vendita ricadano	
	nell'ambito di comuni o frazioni dalla limitata estensione territoria-	
	le, il Delegato provveda a segnalare tale circostanza al giudice	
	dell'esecuzione, al fine di valutare, previa audizione del creditore,	
	<u>l'opportunità di avvalersi del servizio di <b>Postal Target</b> offerto dal</u>	
	Gruppo Edicom.	
	Il professionista Delegato valuterà, di volta in volta e a seconda del-	
	le caratteristiche e della tipologia dei beni pignorati, l'opportunità di	
	predisporre forme aggiuntive di pubblicità commerciale (ad.	
	Esempio pubblicazione di annunci su riviste e giornali aventi una	
	diffusione sull'intero territorio nazionale mediante l'acquisto di spa-	<u> </u>
	zi pubblicitari su un'intera pagina), previa autorizzazione da parte	ARIE.it
	del giudice dell'esecuzione.	





	Il professionista Delegato provvederà a verificare che la perizia di
	stima e l'ordinanza di vendita unitamente alle foto in formato digita-
	le siano disponibili on line sul sito internet prescelto dal Tribunale
	di Termini Im <mark>ere</mark> se, controllando l'esattezza dei dati, segnalando
al de la companya de	immediatamente al provider eventuali anomalie, con richiesta di
	tempestivo intervento;
	Il testo dell'eventuale inserzione sul quotidiano dovrà contenere
	unicamente i <b>seguenti dati</b> : <u>la descrizione</u> , <u>l'ubicazione del bene</u> ,
	comprensiva del quartiere e della zona, <u>la tipologia</u> e <u>la consistenza</u>
	<u>del medesimo</u> (superficie in mq.), <u>la regolarità urbanistica</u> e <u>lo stato</u>
	di occupazione, il prezzo base, la data e l'ora della vendita senza in-
	canto e della vendita con incanto, <u>il numero della procedura</u> e
	<u>l'indicazione del giudice</u> , <u>lo stato dell'immobile</u> (libero, occupato
	da terzi – con o senza titolo – o dal debitore), <u>il nome</u> e <u>il recapito</u>
	telefonico del custode, la possibilità di accedere a mutuo ipotecario
	alle condizioni determinate dalle banche convenzionate. Andranno
	omessi in ogni caso i dati catastali e i confini del bene nonché il no-
	me del debitore.
	MANDA la cancelleria per la comunicazione agli interessati e al pro-
	<u>fessionista Delegato.</u>
	Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
	G. Es. dott.ssa Laura Di Bernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
	D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
	7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
	Giustizia del 21/2/2011 n. 44









